

COMUNE DI BRONTE  
COMANDO VIGILI URBANI

COMUNE DI BRONTE

REGOLAMENTO DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 62 del  
29.6.1912

IL SINDACO  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*

- 1 -

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO I

Disciplina della Polizia Urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti. *norme delle prammatiche*  
*CONTEMPLATE DAL CAPO II DEL D.P.R. 24.7.1977 N. 616*  
Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ARTICOLO 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo dei Vigili Urbani.

Gli Ufficiali e gli agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle ~~scabe~~, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservato il disposto dell'art. 333 del Codice di Procedura Penale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistono commestibili e bevande destinate alla vendita, ed in quelli che servono alla preparazione, misura, manipolazione, conservazione e distribuzione di prodotti di consumo o destinati al uso alimentare in contravvenzione

zione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità dell'art.69 del D.L.P.Reg. 29.10.1955 N.6.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, e l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

### ARTICOLO 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalla opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

## CAPO II

### DEL SUOLO PUBBLICO

#### ARTICOLO 4

##### Occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per la

applicazione della tariffa per l'occupazione di spazi del suolo pubblico

che e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico non inferiore all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti, le altre temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo l'approvazione di volta in volta del Consiglio Comunale e con le particolari disposizioni e condizioni che verranno da esso prescritte.

Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati all'art.6.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

Per le occupazioni giornaliere, tuttavia, l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno sempre indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

#### ARTICOLO 5

Rinnovazione delle concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche.

Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadono alla data fissata per la loro durata.

Potranno soltanto, in casi eccezionali, essere rinnovate e per giustificati motivi.

A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

## ARTICOLO 6

### Revocabilità delle concessioni.

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti gli ufficiali, gli agenti del Corpo Vigili Urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

## ARTICOLO 7

### Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.

La tassa dovuta per occupazione giornaliera sarà pagata direttamente ai vigili urbani o ad altri incaricati del Comune che rilasceranno la bolletta di cui all'ultimo comma dell'art.4.

La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata, all'atto del rilascio della concessione, direttamente al Tesoriere comunale.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

## ARTICOLO 8

### Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche.

Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni di pericolo, di cui almeno una se sollevate dal livello del suolo di almeno 0,70 e non superiore di

Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che devono rimanere accesi sino all'alba.

E' fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

#### ARTICOLO 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengono caricate e scaricate senza porle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica vie è soggetto a speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricumarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

#### ARTICOLO 10

Scarico di rottami e di detriti.

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità Comunale.

Il trasporto, invece, attraverso le vie della città, di materiale proveniente da demolizione o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito coi veicoli atti ad evitare disseminazione e polverio.

#### ARTICOLO 11

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubbli

L'occupazione di marciapiedi e banchine con tavoli, sedie e piante

amentali o al altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aper

Nella licenza di occupazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno <sup>2 m.2</sup> mt. 1,20 di larghezza, e dal lato della carreggiata, e di almeno di mt. 1,50 in ogni altro caso.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico.

I tavolini e le sedie da esporre avanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

I tavolini devono essere coperti da tovaglie a colori intonati e sempre pulite.

ARTICOLO 12

Installazione di tende.

Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite esterno, dovrà in ogni caso essere minore al meno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e per altri simili, infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnii dei portici, per caso stabilito, se, ed a quali condizioni, possa essere autorizzato il loro collocamento in tali località, come pure in ogni altro caso, sarà stabilito

te, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi genere.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non condere i fanali di illuminazione, i cartelli indicatori delle vie quadri delle affissioni pubbliche, od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere otte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario dal pubblico interesse.

### ARTICOLO 13

#### Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che riproducono abbagliamento.

È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sian inferiore a mt. 1,50.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e gli aggetti massimi non dovranno oltrepassare, in via ordinaria, cinque centimetri dall'allineamento stradale. Le cornici superiori delle stesse situate al almeno tre metri sopra il livello del piano stradale, potranno, invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modificazioni rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a spese loro, e senza che il loro diritto di

## ARTICOLO 14

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

Salvo quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci e derrate, ecc. all'esterno di negozi, possono essere fatte, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un muretto di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'art. 11 del presente regolamento, non potranno, comunque, essere concesse licenze, quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50 e quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti e che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

## ARTICOLO 15

## FIERE E MERCATI

Le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico - nelle file e nei posti convenientemente designati - è fatta alle condizioni previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6.

## ARTICOLO 16

## COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante potrà essere fatto, con le norme indicate nel successivo art. 106, soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni saranno fatte, di norma, in base per l'occasione

on in corrispondenza dei crocevia, curve, né in altre località ove sono recare intralcio alla circolazione.

#### ARTICOLO 17

##### MERCATI DI GENTE D'AFFARI

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione, non possono invadere le carreggiate stadali riservate al traffico, dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

#### ARTICOLO 18

##### PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE.

Ferme le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale.

#### ARTICOLO 19

##### INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione di erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve dovrà essere sempre sentito il parere della Commissione edilizia.

In nessun caso sarà concessa licenza ad una distanza inferiore a 2.25 degli incroci, a mt. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

#### ARTICOLO 20

Bul suolo pubblico, addetto a vendita, etc. di veicoli, etc.

one sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

#### ARTICOLO 21

#### COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS E DI LINEE TELEFONICHE.

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si avessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando occorre per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui al presente articolo, sono di proprietà della amministrazione comunale, non possono essere più installati o riparati senza il permesso di collocamento o di riparazione.

- 10 -

sime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di funzionamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

### C A P O    I I I

#### PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

##### ARTICOLO 22

###### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, rifiuti, immondizie, rifiuti di ortaggi e di frutta e qualsiasi altra materia ingombrante, occupi o lordi il suolo pubblico.

##### ARTICOLO 23

###### OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.

È proibito agli esercenti di caffè, bars, latterie e simili, occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie, ed in qualunque modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa in qualunque modo sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

## ARTICOLO 24

### DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di strac spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar ere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa ogget del loro commercio od industria.

## ARTICOLO 25

### PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei ortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, sono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie r restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e ale devono essere mantenute sgombri da ogni materiale che ne impe sca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qual asi modo, causa di disturbo, fastidio ed impedimento.

## ARTICOLO 26

### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bars e simi- esistenti a piano terra, di versare sulle pavimentazioni dei por- ci, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro wali.

## ARTICOLO 27

### TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualisai materia di facile dispersione, come re- , calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, quidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su carri idonei in mo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemen coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori oltre alla penale che sarà loro inflitta, è obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci e qualsiasi altro oggetto per  
do delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a  
re materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno  
essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di  
ro che riceveranno le merci od oggetti per i quali venne ad insu  
arsi il pubblico suolo.

#### ARTICOLO 28

##### SGOMBRO DELLE NEVE

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza  
loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'inte-  
loro larghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e  
cure, con materie adatte antisdrucchiolevoli, i ghiaccioli che vi  
formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa conge-  
visi.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei  
tetti. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verifica-  
dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà evnire conces-  
il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle  
e piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale  
i proprietari relativi e pel tratto corrispondente, ai titolari  
negozi, di esercizi, di bars e simili esistenti a piano terreno.

#### ARTICOLO 29

##### DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DE VEICOLI E DI AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE.

E' proibita, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la lava-  
a di vetture, autovetture, carri e simili.

Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località me-  
frequentate. Sono ,altresi,vietate in luoghi pubblici od aperti  
Pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli,e simili, salvo  
lle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso for-  
to.

Eventuale deroga dovrà essere di volta in volta autorizzata per  
l'atto dal Sindaco

ARTICOLO 30

DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE.

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini

ARTICOLO 31

PULIZIA DELLE VETRINE

L'occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, tra le ore 20 e le ore 8 dal 1° ottobre al 30 aprile e tra le ore 21 e le ore 7,30 dal 1° maggio al 30 settembre. Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di permesso del Sindaco.

ARTICOLO 32

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a mercato.

Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento comunale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, cane, line, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nelle terrazze, balconi e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbie.

Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è vietato abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia cani, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati possono essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le precauzioni da adottare.

### ARTICOLO 33

#### DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI E FOGLIETTI

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

### ARTICOLO 34

#### DIVIETO DELLA SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

### CAPO IV

#### DECORO DEI CENTRI ABITATI

### ARTICOLO 35

#### MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la manutenzione e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, finestre, segni o figure, come pure inscrivere, macchiare, incidere, con qualsiasi strumento, sui muri, sulle porte, finestre e serramenti esterni.

Il sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione a del contravventore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'esteirpamento dell'erba lungo tutta la delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

#### ARTICOLO 36

##### COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI D.L.

Salve le norme del regolamento edilizio e di quelle del prece- art.13, non sarà in alcun caso consetito il collocamento di lli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di car a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque e ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente essere vietato a tutela della bellezza panaramica e per rispet l'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che merà l'Autorità comunale.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumenta nche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, con- ta l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

Ruttavia potra concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia entro l'ambito delle luci e delle porte o; comunque, in modo che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, si, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di nque mezzo di pubblicità.

#### ARTICOLO 37

##### COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lun- vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approva del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di legge guardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile ogni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigra

Quant'altro potrebbe essere stabilito nel caso

Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riser, anzi, di

apposita Commissione.

#### ARTICOLO 38

##### COLLOCAMENTO DI OGGETTI VARI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, tegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danni per i terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri, è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, occorrenti precauzioni.

#### ARTICOLO 39

##### DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATE

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio sindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

#### ARTICOLO 40

##### SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni e altri oggetti simili. Per le abitazioni, che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sono alle ore 8 antimeridiane, da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9 negli altri mesi.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sa tollerato sino alle ore 10.

E' rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni e altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni, che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato e al pubblico.

ARTICOLO 41

MANIFESTI, SCRITTE, DISEGNI E STAMPATI

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati.

E', altresì, vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità.

E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire a vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone oppure siano contrari al generale sentimento morale.

ARTICOLO 42

DECENZA PUBBLICA E PERSONALE

In pubblico è vietato vestire abiti macchiati di sangue, sdraiarsi e bestemmiare.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono avere, in prossimità o nel cortile o nel recinto interno della casa, un orinatoio e, sempre che sia possibile, una latrina, costruita come sarà determinato caso per caso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che visi trovano. E' pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

ARTICOLO 43

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

A norma dell'art.1 della legge 12 giugno 1913, n.611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio ai animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed, in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

#### ARTICOLO 44

##### BESTIE MACELLATE

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, eriore od altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.

#### ARTICOLO 45

##### PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comuni e immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici od immondizie dovranno essere collocati presso gli accessi agli edifici sulle vie e piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi a cura dell'Amministrazione comunale, non oltre mezz'ora prima del passaggio degli incaricati di detto servizio, reso noto con apposito manifesto del Sindaco, ed i recipienti stessi dovranno essere ritirati subito dopo il passaggio suddetto e non oltre 30 minuti dopo.

#### ARTICOLO 46

##### VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua nei rigagnoli;
- c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle pachine;
- d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli alberi sassi, pietre, bastoni e simili, guastare o strappare rami, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fig  
o mobili.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il  
uso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della  
città.

COMUNE DI BRONTE  
COMANDO VIGILI URBANI

#### ARTICOLO 47

##### VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre,  
striti, e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato va-  
rarsi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia  
rettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il  
avaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

#### ARTICOLO 48

##### GUASTI AD EDIFICI E AD IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifi-  
ci ed i manufatti, sia pubblici che privati.

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di  
direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché  
candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro  
oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato dan-  
neggare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incastrarne  
il funzionamento.

#### ARTICOLO 49

##### ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

E' vietato sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i  
portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abi-  
tazioni private.

E', del pari, vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampi-  
carsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane,  
sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancella-  
te, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi  
d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdarsi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli  
androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per intrattenere,  
giocare, dormire.